



ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA

(ITAT3032 SedInOut – “Sviluppo di una metodologia di gestione del rischio tramite la valutazione della disponibilità di sedimento al trasporto in massa in ambiente montano”)

tra

Regione del Veneto, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata dall'Ing. Marco Puiatti – nato a Tolmezzo (UD) il 22 marzo 1959, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della Direzione Difesa del Suolo e quindi, in nome e per conto della Regione del Veneto, in forza della L.R. n. 54/2012 e della D.G.R.V. n. 1053 del 30 luglio 2019 (di seguito **Difesa del Suolo**)

e

Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (di seguito **CNR IRPI**), con sede in Piazzale Aldo Moro, 7 – 00185 Roma, operante ai fini del presente atto per il tramite dell'Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica – Sede Secondaria di Padova, PEC: protocollo.irpi@pec.cnr.it, C.F. 80054330586 e P.IVA 02118311006, rappresentato dal Direttore f.f. dott. Alessandro PASUTO, nato a Vigonza (PD) il 28/12/1958 e Residente in Via Municipio 25 – 35010 Vigonza (PD) nominato con Provvedimento del Presidente del CNR n. 187 Prot. AMMCNT-CNR n. 0085932 del 2 dicembre 2019, autorizzato alla stipula del presente Accordo con delega del Direttore del Dipartimento Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l'Ambiente con provvedimento n. 2019-385 IRPI del 9 dicembre 2019;

di seguito, congiuntamente, definite “le Parti”;

PREMESSO CHE

1. La Regione del Veneto, nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, interviene in materie complesse inerenti la tutela dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile del territorio, caratterizzate da scenari in rapida evoluzione che richiedono conoscenze tecniche e scientifiche.
2. Il CNR IRPI, quale ente pubblico nazionale di ricerca con un ruolo centrale di riferimento e valorizzazione delle comunità tematiche e disciplinari in ambito nazionale, in un quadro di cooperazione e integrazione

europea, ha il compito di svolgere, promuovere, e valorizzare ricerche nei principali settori della conoscenza, perseguendo l'integrazione di discipline e tecnologie, di trasferirne e di applicarne i risultati per lo sviluppo scientifico, culturale, tecnologico, economico e sociale del Paese e di fornire supporto tecnico-scientifico agli organi costituzionali e alle amministrazioni pubbliche. In particolare, il CNR IRPI si occupa di progettare ed eseguire ricerca scientifica e sviluppo tecnologico nel settore dei rischi naturali, per la protezione territoriale e ambientale, e per lo sfruttamento sostenibile delle geo-risorse. Il CNR IRPI opera a tutte le scale temporali e geografiche, e in differenti ambiti climatici, fisiografici e geologici.

3. La Difesa del Suolo cura l'attività programmatoria e di pianificazione nonché la promozione di studi e ricerche nel campo della difesa del suolo e della geologia applicata, con particolare riguardo allo sviluppo dei programmi regionali di previsione e mitigazione del rischio idrogeologico e di redazione di cartografia geologica e geotematica. Provvede, attraverso le unità territoriali, alla progettazione, realizzazione, manutenzione ed al ripristino delle opere di difesa sull'intero territorio regionale e delle opere di prevenzione da calamità naturali.
4. La Difesa del Suolo è partner del progetto SedInOut "Sviluppo di una metodologia di gestione del rischio tramite la valutazione della disponibilità di sedimento al trasporto in massa in ambiente montano" nell'ambito della programmazione Interreg Italia-Austria 2014-2020, codice progetto ITAT3032, cup H19F19000270007. Il progetto si prefigge, a partire da una serie di aree test, di sviluppare delle metodologie di raccolta e analisi dati standardizzate applicabile in prospettiva a tutto l'arco alpino in un'ottica transfrontaliera. I dati e i risultati saranno utilizzati:
 - per la caratterizzazione e quantificazione del sedimento disponibile nei bacini di alimentazione;
 - per la definizione di relazioni empiriche per la stima dei flussi di sedimento dai versanti al reticolo idrografico;
 - per la redazione di linee guida e manuali per la gestione sostenibile del sedimento in chiave della mitigazione del rischio e del possibile utilizzo del sedimento nell'ottica di un'economia circolare.
5. Presso la Sede di Padova del CNR IRPI sono attive ricerche nell'ambito della geomorfologia e del dissesto geo-idrologico. Alcuni gruppi di ricerca, in particolare, hanno maturato significative competenze ed esperienze nell'analisi dei processi torrentizi e la gestione del sedimento nei bacini montani, anche tramite lo sviluppo e applicazione di metodi geomorfometrici, e pertanto dispongono delle risorse

conoscitive specificatamente mirate allo sviluppo degli argomenti trattati nel progetto SedInOut;

6. La Difesa del Suolo e il CNR IRPI hanno ravvisato l'opportunità di collaborare - mediante la stipula di un Accordo di collaborazione scientifica - al fine di coordinare le rispettive azioni in relazione alle specifiche competenze tecnico-scientifiche presenti nei due Enti, con l'obiettivo di incrementare la capacità di analisi e di intervento della Difesa del Suolo sulle problematiche sopra citate, attraverso l'acquisizione di informazioni più puntuali sulle attività di interesse, e l'incremento del know-how dell'istituto di ricerca nel settore della dinamica del sedimento nei bacini montani. A tal fine, la collaborazione prevista dall'accordo sarà attuata mediante lo scambio di conoscenze e la creazione di una rete di relazioni tra i componenti dei gruppi di ricerca del CNR IRPI e gli operatori della Difesa del Suolo.
7. La Legge n. 241/1990 prevede, all'art. 15, l'istituto degli accordi tra amministrazioni pubbliche per l'assolvimento di compiti istituzionali comuni a entrambi gli enti stipulanti, e per la realizzazione di un interesse pubblico.
8. Il D.Lgs. n. 50/2016, all'art. 5, comma 6, prevede che *“Un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del presente codice, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*
 - a) *l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;*
 - b) *l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;*
 - c) *le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”.*
9. Le previsioni normative dei punti 7 e 8 sono rispettati nei contenuti dell'Accordo di collaborazione scientifica tra la Difesa del Suolo e il CNR IRPI.

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1. Valore delle premesse

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2. Oggetto dell'accordo attuativo

1. Il CNR IRPI - sede di Padova collaborerà con la Difesa del Suolo fornendo il supporto scientifico necessario per attuare quanto previsto nelle premesse, a supporto delle attività del progetto SedInOut "Sviluppo di una metodologia di gestione del rischio tramite la valutazione della disponibilità di sedimento al trasporto in massa in ambiente montano" nell'ambito della programmazione Interreg Italia-Austria 2014-2020, codice progetto ITAT3032 (di seguito definito SedInOut), cup progetto H19F19000270007;
2. La Difesa del Suolo e il CNR IRPI collaboreranno mediante il reciproco scambio di conoscenze e provvederanno ad eseguire in collaborazione le analisi, e a redigere gli elaborati previsti dal progetto SedInOut, fino a sua conclusione, secondo le previsioni del presente accordo;
3. Il CNR IRPI, in particolare, provvederà a:
 - a) svolgere la propria parte di attività di ricerca scientifica, nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi, delle modalità organizzative e dei costi previsti nel presente accordo;
 - b) mettere a disposizione le proprie competenze, risorse umane e strumentali necessarie allo svolgimento delle attività previste nel quadro degli impegni istituzionali del personale appartenente all'Istituto;
 - c) mettere a disposizione della Difesa del Suolo la documentazione, le informazioni e i dati in proprio possesso necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, nel rispetto di eventuali impegni di confidenzialità già assunti, e ferma restando la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale in capo ai legittimi titolari;
 - d) supportare la Difesa del Suolo ai tavoli tecnici;
 - e) realizzare, compatibilmente con le rispettive organizzazioni, eventi di formazione per il personale della Difesa del Suolo coinvolto nell'esecuzione dell'Accordo, e più in generale le attività di disseminazione previste dal progetto;
 - f) rendicontare alla Difesa del Suolo le spese sostenute per l'esecuzione delle attività oggetto dell'Accordo.
4. La Difesa del Suolo analogamente provvederà a:
 - a) svolgere la propria parte di attività di coordinamento delle azioni necessarie per il rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei tempi, delle modalità organizzative e dei costi previsti nel presente accordo;

- b) mettere a disposizione le proprie competenze, risorse umane e strumentali necessarie allo svolgimento delle attività previste a proprio carico;
- c) mettere a disposizione del CNR IRPI la documentazione, le informazioni e i dati in proprio possesso necessari per l'esecuzione dell'Accordo, nel rispetto di eventuali impegni di confidenzialità già assunti, e ferma restando la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale in capo ai legittimi titolari;
- d) rimborsare al CNR IRPI le spese sostenute per l'esecuzione dell'Accordo.

Art. 3. Modalità della collaborazione

1. La collaborazione avverrà, secondo le modalità descritte nel disciplinare allegato al presente accordo (Allegato A), che le parti dichiarano di conoscere e approvare.
2. Responsabili delle parti per l'esecuzione dell'accordo sono:
 - a) Responsabili dell'attuazione della collaborazione oggetto del presente Accordo: il Direttore della Direzione Difesa del Suolo dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio per la Regione del Veneto e il Direttore f.f. del CNR IRPI;
 - b) Responsabili scientifici per le attività oggetto della presente collaborazione: il dr. Luciano Arziliero per la Regione del Veneto, e i dr. Marco Cavalli e dr. Stefano Crema per il CNR IRPI sede di Padova;
 - c) eventuali variazioni/sostituzioni dei nominativi dei Responsabili saranno comunicate alle parti senza necessità di modificare il presente Accordo.
3. Nelle attività di competenza del CNR IRPI potranno essere coinvolti, oltre al personale strutturato, anche assegnisti di ricerca, dottorandi e borsisti, nel rispetto della normativa vigente e dei propri regolamenti.
4. L'elenco del personale del CNR IRPI e della Difesa del Suolo coinvolto nelle attività oggetto della collaborazione tra le Parti è riportato in allegato C. Eventuali variazioni dovranno essere comunicate:

-Se riguardano il personale della Difesa del Suolo a:

- Dr. Alessandro Pasuto – Direttore f.f. del CNR IRPI (direttore@irpi.cnr.it);
- Dr. Marco Cavalli – Responsabile scientifico dell'Accordo (marco.cavalli@irpi.cnr.it);
- Dr. Stefano Crema – Responsabile scientifico dell'Accordo (stefano.crema@irpi.cnr.it).

-Se riguardano il personale del CNR IRPI a:

- Direzione Difesa del Suolo della Regione del Veneto (difesasuolo@regione.veneto.it);
- Dr. Luciano Arziliero - Responsabile scientifico dell'Accordo (luciano.arziliero@regione.veneto.it).

Art. 4. Durata della collaborazione

1. Il presente Accordo sarà efficace dalla data di ultima sottoscrizione fino al 31 marzo 2022.
2. Eventuali proroghe dell'Accordo, per una sua completa attuazione, saranno oggetto di specifica formalizzazione.
3. Le Parti hanno la facoltà di recedere dal presente Accordo, ovvero di risolverlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare all'altra parte tramite PEC nel rispetto di un preavviso di almeno 2 mesi.

Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di Accordo già eseguito.

Art. 5 Proprietà intellettuale dei risultati

1. Le Parti si danno reciprocamente atto, sin d'ora, che per l'esecuzione delle attività oggetto dell'Accordo saranno e/o potrebbero essere utilizzati in varia misura dati e informazioni (ivi incluso know-how) che costituiscono oggetto di diritti di proprietà intellettuale di titolarità di ciascuna di esse, su cui l'altra Parte non acquisirà alcun autonomo diritto di utilizzazione, a qualunque titolo.
2. Fatto salvo quanto previsto nel comma precedente, resta inteso che la valutazione tecnica, scientifica, applicativa ed inventiva dei risultati del programma di studio e di ricerca sarà effettuata a cura dei responsabili scientifici di cui al precedente art. 3 comma 2 b), secondo i termini e le modalità concordate dagli stessi. Fermo restando che ogni parte resterà proprietaria del pre-existing know-how dalla stessa detenuta, tutti i risultati totali o parziali delle attività oggetto del presente Accordo, conseguiti in collaborazione, e tutte le informazioni ad essi relative, resteranno di proprietà comune delle Parti. Nel caso in cui le Parti conseguano in comune, in piena ed effettiva collaborazione, risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe, ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna parte prestato al conseguimento del risultato inventivo.
3. È salva, in ogni caso, la titolarità esclusiva delle conoscenze conseguite autonomamente e con mezzi propri.

4. L'eventuale brevetto o registrazione dei risultati conseguiti in comune, in piena ed effettiva collaborazione, ovvero la gestione delle invenzioni e/o delle opere dell'ingegno conseguite in comune, in piena ed effettiva collaborazione, saranno oggetto di separato accordo tra le Parti; in questo caso, per la pubblicazione dei risultati si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo seguente.
5. Resta inteso che le Parti concorderanno, tramite successivi accordi, l'uso e lo sfruttamento dei risultati e/o delle creazioni intellettuali giuridicamente protette, compresa l'eventuale cessione delle quote di titolarità.

Art. 6 Pubblicazione dei risultati

1. L'eventuale pubblicazione dei risultati delle attività oggetto del presente Accordo sarà preventivamente concordata tra i Responsabili Scientifici di cui al precedente art. 3, comma 2, b), che in ogni caso si atterranno alla seguente disciplina.
2. Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi delle parti omogenei ed oggettivamente non distinguibili, le Parti si impegnano ad effettuare congiuntamente le pubblicazioni, ancorché contenenti dati ed informazioni resi noti da una parte all'altra confidenzialmente. In tal caso le pubblicazioni dovranno riportare gli autori in conformità alle prassi nazionali ed internazionali.
3. Nell'evenienza di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo il contributo dell'altra parte per la definizione e realizzazione del programma di ricerca. Tuttavia, se tali pubblicazioni contengono dati ed informazioni resi noti da una parte all'altra in via confidenziale, le Parti devono chiedere preventiva autorizzazione alla parte svelante ed hanno l'obbligo di citare nelle eventuali pubblicazioni gli autori in conformità alle leggi nazionali ed internazionali.
4. La pubblicazione dei risultati può essere temporaneamente differita al tempo necessario per la tutela giuridica di eventuali risultati inventivi.
5. Nelle pubblicazioni e riproduzioni degli elaborati relativi ad attività svolte in collaborazione tra le Parti, dovrà in ogni caso comparire l'indicazione che si tratta di una iniziativa svolta in collaborazione tra l'Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica del CNR e la Regione del Veneto. Dovrà altresì essere citato il progetto SedInOut (ITAT3032) Interreg Italia-Austria 2014-2020, utilizzando i loghi ufficiali del

programma Interreg.

Art. 7 Clausola di riservatezza

1. Ai fini del presente Accordo, le Parti considerano di carattere riservato e confidenziale qualsiasi informazione che ogni parte ritiene necessario fornire all'altra per la realizzazione delle attività oggetto della collaborazione, e fornita per mezzo di un documento o attraverso altro supporto tangibile ovvero verbalmente o a seguito di visita in azienda o laboratorio, durante incontri o riunioni e/o simili (di seguito, "informazioni confidenziali").
2. Per essere considerate confidenziali, le informazioni devono essere rivelate per iscritto e contrassegnate come confidenziali. Se le informazioni vengono rivelate verbalmente saranno trasformate in atto scritto entro 30 gg. e chiaramente contrassegnate come confidenziali.
3. Le Parti si impegnano a:
 - mantenere le informazioni confidenziali segrete e confidenziali e a non rivelarli a terzi;
 - limitare l'uso delle informazioni confidenziali alle attività connesse alle attività oggetto della collaborazione tra le stesse, e a non estenderne l'uso e/o l'impiego ad altro;
 - assicurare la circolazione e la diffusione delle informazioni confidenziali all'interno della propria organizzazione soltanto alle persone direttamente coinvolte nelle attività connesse alla realizzazione delle attività oggetto della collaborazione regolata dal presente Accordo;
 - assicurare che tutte le persone alle quali siano resi disponibili le informazioni confidenziali siano consapevoli della natura confidenziale delle stesse e si conformino ai termini e alle condizioni del presente Accordo riguardo la protezione, l'uso e la pubblicazione delle informazioni confidenziali e dei risultati del programma di studio e di ricerca.
4. Le Parti saranno responsabili per l'osservanza delle obbligazioni di cui al presente articolo da parte dei responsabili scientifici e dei loro collaboratori.
5. Le Parti, altresì, considereranno confidenziali tutti i risultati delle attività svolte in collaborazione ed il loro uso sarà disciplinato secondo le disposizioni di cui ai precedenti articoli 5 e 6.

Art. 8 Uso del nome e/o logo delle parti

Ciascuna Parte si impegna a non utilizzare a scopo pubblicitario il nome e/o logo dell'altra Parte, fatti salvi specifici accordi fra le stesse.

Art. 9 Risorse messe a disposizione dalle Parti

Per l'attività di ricerca oggetto del presente Accordo, le Parti metteranno a disposizione i laboratori, le attrezzature ed il personale necessari, descritti nell'allegato C al presente Accordo, del quale è da considerarsi parte integrante.

Art. 10 Rimborso spese

1. Il presente Accordo è stipulato tra le parti a titolo di rimborso spese.
2. La Difesa del Suolo rimborserà al CNR - IRPI le spese sostenute per l'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo, entro i limiti disponibili nel bilancio regionale su fondi del progetto SedInOut (ITAT3032) ovvero fino alla concorrenza di euro 118.104,00. Il contributo corrisposto dalla Difesa del Suolo al CNR IRPI deve intendersi fuori campo IVA ai sensi degli artt. 1, 2 e 4 del D.P.R. n. 633/72. Tale contributo sarà utilizzato integralmente per spese istituzionali legate allo svolgimento della presente ricerca. Ulteriori oneri per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Accordo sono a carico del CNR - IRPI.
3. La Difesa del Suolo riconoscerà le spese previa valutazione di congruità, in relazione alla durata della collaborazione, al costo delle risorse umane e strumentali messe a disposizione, agli oneri generali e di amministrazione sostenuti (spese generali).
4. Il contributo corrisposto al CNR IRPI sarà oggetto di rendicontazione da parte di quest'ultimo; le modalità di rendicontazione delle spese sostenute sono specificate nell'Allegato B al presente Accordo, che le parti dichiarano di conoscere e approvare.
5. Le richieste di pagamento, a fronte della rendicontazione delle spese sostenute, dovranno essere trasmesse dal CNR - IRPI alla Difesa del Suolo via PEC al seguente indirizzo difesasuolo@pec.regione.veneto.it.

Art. 11 Obblighi di tracciabilità finanziari

Pena nullità assoluta del presente Contratto, il CNR - IRPI dovrà attenersi a quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'art. 3, c. 1 e 7, della Legge n. 136 del 2010 e s.m.i., considerato che il CNR quale Ente Pubblico è obbligato al regime di Tesoreria Unica di cui alla legge 720/1984, comunica che il conto corrente dedicato, in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, è costituito dalle seguenti

partizioni: Contabilità speciale infruttifera c/o Banca d'Italia – Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma n. 167369 per l'incasso delle entrate derivanti dalle amministrazioni dello Stato e dalle Amministrazioni del settore pubblico allargato, Intestato al Consiglio Nazionale delle Ricerche, IT 12 H 0100003245348300167369.

Generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso:

- Grisanti Angelo, nato a Roma il 30/01/1957 – c.f.: (omissis);
- Castellet y Ballarà Daniela, nata a Roma il 17/8/1960 – c.f.: (omissis);
- Costa Francesco, nato a Roma il 26/10/1983 - c.f.: (omissis);.

(2) Il CNR si impegna ad effettuare i movimenti finanziari di cui al comma 1, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, o altro strumento idoneo ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni. A tal riguardo, il CNR si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

(3) Qualora il CNR effettui transazioni finanziarie con modalità differenti da quelle previste al punto 2 del presente articolo, il presente Contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile. Fatta salva l'applicazione della clausola risolutiva espressa, al CNR IRPI potranno altresì essere applicate le sanzioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2 della Legge n. 136/2010.

(4) Il CNR si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

(5) Ogni pagamento effettuato relativo al presente Contratto dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato alla iniziativa.

Art. 12 Impossibilità sopravvenuta

1. La Difesa del Suolo, qualora non potesse proseguire la collaborazione per ragioni ad essa non imputabili, si impegna a dare al CNR IRPI tempestiva comunicazione di recesso e a corrispondere quanto fosse necessario per la copertura delle spese sostenute fino all'avvenuto recesso.
2. Il CNR IRPI, qualora non potesse proseguire la collaborazione per ragioni ad esso non imputabili, si impegna a dare alla Difesa del Suolo tempestiva comunicazione di recesso e sarà rimborsato delle spese sostenute fino all'avvenuto recesso.

Art. 13 Clausola di salvaguardia

1. Qualora l'attività derivante dal presente Accordo comporti, anche potenzialmente, un impegno eccedente le risorse finanziarie delle parti, il CNR IRPI e la Difesa del Suolo si riservano il diritto di recedere per giusta causa.
2. Ciascuna parte si riserva, altresì, il diritto di recedere dal presente Accordo nel caso di inattività protratta o di attività che rappresenti una duplicazione di altre in corso tra le medesime.
3. La comunicazione di recesso è inviata con preavviso di almeno 30 giorni; è fatto salvo il rimborso delle spese sostenute fino all'avvenuto recesso.

Art. 14 Limitazione di responsabilità

1. Nessuna responsabilità verrà assunta nei confronti di terzi né dalla Difesa del Suolo né dal CNR IRPI in relazione all'attività che l'altro contraente effettuerà in esecuzione del presente accordo.

Art. 15 Assicurazione

1. Ciascuna Parte garantisce la copertura assicurativa di legge per il rischio di infortuni del proprio personale e la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi (RCT). Nell'attività oggetto della collaborazione ciascuna Parte potrà coinvolgere personale non strutturato (Es.: per CNR IRPI dottorandi, assegnisti e collaboratori) a ciò debitamente e appositamente autorizzato. Se detto personale non risulti coperto da idonea polizza assicurativa la partecipazione alle attività oggetto della collaborazione tra le Parti del presente Accordo potrà avvenire previa stipula di apposita polizza.

Art. 16 Trattamento dei dati personali

1. Ciascuna parte provvede al trattamento dei dati personali relativi al presente Accordo per perseguire le finalità dello stesso nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii, dal Regolamento Europeo (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/04/2016 relativo alla protezione

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nonché di quanto previsto dai propri Regolamenti.

Per quanto riguarda il CNR, l'informativa sul trattamento dei dati personali è pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

L'informativa sul trattamento dei dati personali, di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679/UE (G.D.P.R.), è pubblicata sul sito istituzionale della Regione del Veneto (<https://www.regione.veneto.it/web/guest/privacy>).

Art. 17 Controversie

Per qualsiasi vertenza, che dovesse nascere dall'esecuzione del presente Accordo è competente a decidere, in via esclusiva, il Foro di Venezia.

Art. 18 Registrazione della collaborazione e spese di bollo

1. La presente collaborazione sarà soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n. 131 (art. 4 Tariffa Parte II).
2. Nel caso di registrazione, il relativo importo sarà a carico della parte che invocherà la registrazione (art. 57 DPR 131/86).
3. L'imposta di bollo [articolo 2 della Tariffa, allegato A, parte prima del D.P.R. 642 del 1972] sull'unico originale sottoscritto digitalmente dalle Parti è assolta in modo virtuale dal CNR IRPI (autorizzazione n. 112274 rilasciata in data 20 luglio 2018) per un importo complessivo di € 112,00;

Art. 19 Forma dell'accordo

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990 l'Accordo è sottoscritto in unico originale esclusivamente con firma digitale.
2. Ugualmente saranno sottoscritte esclusivamente in formato elettronico le comunicazioni di cui agli articoli 3 comma 2 lett. a) (responsabili attuazione), 7 (rimborso spese), 8 (impossibilità sopravvenuta), 9 (clausola di salvaguardia).

Art. 20 Richiamo al Codice Civile

1. Per quanto non previsto nel presente Accordo, si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

Art. 21 Comunicazioni

Le comunicazioni relative all'Accordo potranno essere indirizzate:

se al CNR - IRPI:

- per comunicazioni amministrative: CNR IRPI: E-mail segreteria.pd@irpi.cnr.it; PEC: protocollo.irpi@pec.cnr.it;
- per comunicazioni relative alle attività Scientifiche: dr. Marco Cavalli – e-mail: marco.cavalli@irpi.cnr.it;

se alla Difesa del Suolo:

- per comunicazioni amministrative Direzione Difesa del Suolo, e-mail difesasuolo@regione.veneto.it; PEC difesasuolo@pec.regione.veneto.it ;
- per comunicazioni relative al Progetto: dr. Luciano Arzillero – e-mail: luciano.arzillero@regione.veneto.it.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente:

Venezia, data della firma digitale

Per la Regione del Veneto del Veneto

Il Direttore della Direzione Difesa del Suolo

Ing. Marco Puiatti

Perugia, data della firma digitale

Per l'Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica del CNR sede di Padova

Il Direttore f.f.

Dr. Alessandro Pasuto

Allegato A

DISCIPLINARE

Frane e colate detritiche sono una minaccia per insediamenti e infrastrutture, causando destabilizzazione diffusa nei corsi d'acqua alpini, anche in relazione ai cambiamenti climatici in atto. Benché la disponibilità di sedimento sui versanti sia un fattore critico per la stabilità del reticolo idrografico durante eventi meteorologici intensi, non esistono protocolli codificati per quantificare la disponibilità potenziale e la qualità del sedimento, né modelli empirici validati per la stima degli apporti al reticolo in funzione della forzante meteorologica. Gli obiettivi dell'accordo di collaborazione, nell'ambito della collaborazione fra partner del progetto Interreg SedInOut, attraverso un'articolata collaborazione transfrontaliera, mira allo sviluppo di metodologie per la quantificazione e caratterizzazione del sedimento sui versanti. A partire da una serie di aree test, si svilupperanno metodologie di raccolta e analisi dati standardizzate applicabile in prospettiva a tutto l'arco alpino; verrà sviluppata una metodologia di gestione del rischio tramite la valutazione della disponibilità di sedimento al trasporto in massa in ambiente montano.

Il progetto e conseguentemente le azioni portate avanti nell'ambito della collaborazione garantiscono un importante contributo all'Azione 8 della strategia alpina macro regionale EUSALP mediante attività di ricerca scientifica che approfondirà la valutazione integrata delle possibili criticità idrologiche e geomorfologiche del reticolo idrografico montano dovute ai mutati apporti di frana dai versanti in relazione al cambiamento climatico ponendo le basi per una gestione integrata del rischio.

L'Accordo di collaborazione è di notevole interesse scientifico per l'Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica del CNR di Padova per quanto riguarda la tematica del trasporto solido, delle colate detritiche e della caratterizzazione qualitativa e quantitativa dei sedimenti. Il CNR IRPI svolge ricerche in tale ambiti da numerosi anni, con contributi sia teorici sia pratici per lo studio dei processi torrentizi nei bacini montani e dei rischi ad essi collegati. Il CNR IRPI ha uno specifico interesse per lo studio della dinamica del sedimento, con particolare riguardo alla caratterizzazione delle aree di alimentazione solida ad al loro collegamento con la rete idrografica, anche mediante lo sviluppo e l'utilizzo di tecniche geomorfometriche.

Nell'attuazione della collaborazione non sono previste iniziative di tipo commerciale; le proposte ed i servizi che verranno rivolte al pubblico e quelle che verranno proposte a titolo formativo per i professionisti del settore saranno offerte a titolo gratuito.

La collaborazione si baserà anche sui risultati di precedenti attività svolte in sinergia tra le parti nell'ambito di tematiche similari, in occasione del progetto Interreg IIB Spazio Alpino "Catchrisk" o di specifiche convenzioni.

La condivisione di attrezzature e professionalità acquisite nel tempo, massimizzando il risparmio di risorse finanziarie, contribuirà a raggiungere ad una visione condivisa e generale per le problematiche oggetto del progetto SedInOut.

I responsabili scientifici della Difesa del Suolo e del CNR IRPI concorderanno gli incontri, ai quali parteciperanno coloro che saranno coinvolti nell'esecuzione dell'accordo attuativo.

In sede di incontri sarà stabilito un primo Piano delle Attività, che sarà verbalizzato e portato agli atti. Tale piano potrà subire delle integrazioni o modifiche in corso d'opera ma dovrà comunque sempre indicare:

- a. le attività di ricerca e collaborazione necessarie;
- b. le figure professionali o i collaboratori coinvolti, e in quale ruolo;
- c. la tempistica di esecuzione (calendario delle attività);
- d. le modalità e i luoghi in cui si svolgerà l'attività.

I responsabili scientifici, inoltre, di comune accordo potranno:

- a. monitorare l'andamento dell'attività, anche tramite incontri e riunioni;
- b. apportare al calendario delle attività le variazioni necessarie, imposte da ragioni oggettive;
- c. formulare proposte alla Difesa del Suolo e al CNR IRPI, finalizzate alla miglior esecuzione dell'accordo, e in particolare alla pubblicazione dei risultati dell'attività.

Ciascun responsabile scientifico, inoltre, per la parte di propria competenza:

- a. manterrà periodicamente informato l'ente di appartenenza sull'andamento delle attività;
- b. si adopererà per rendere disponibili, per entrambe le parti contraenti, i locali e le dotazioni ritenuti necessari per l'esecuzione dell'accordo;
- c. si adopererà per procurarsi eventuali autorizzazioni o nulla osta necessari;
- d. si attiverà tempestivamente per risolvere eventuali criticità che dovessero manifestarsi.

L'accordo di collaborazione potrà essere supportato anche tramite:

- a. interscambio di informazioni e di esperienze scientifiche;
- b. promozione e partecipazione congiunta a progetti di ricerca con autonomia di ciascuna unità operativa;

c. utilizzo reciproco delle risorse strumentali e strutturali indicate in allegato C, compatibilmente con lo svolgimento delle attività istituzionali delle Parti, nel rispetto dei regolamenti delle Parti vigenti in materia e previo assenso dei rispettivi responsabili delle strumentazioni e laboratori;

d. attività divulgativa, pubblicazione concordata di risultati di studi e ricerche svolte in comune;

e. realizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e seminari sul tema oggetto dell'Accordo.

Entro la data di scadenza dell'accordo, infine, i responsabili scientifici di cui all'Art. 3 comma 2 lett. b) redigeranno una relazione congiunta sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.

Allegato B

MODALITA' DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

L'importo stabilito all'art. 10 dell'Accordo di collaborazione sarà erogato secondo le seguenti modalità e su presentazione di note di addebito:

- per l'annualità 2020, in accordo con quanto previsto dal piano finanziario del progetto e con i contenuti del Piano delle Attività di cui all'Allegato A, un primo acconto pari ad un massimo di € 72.043,44 rispetto all'importo complessivo massimo rimborsabile, di cui € 35.431,20 entro 30 gg. dalla sottoscrizione del presente Accordo al fine di consentire l'avvio delle attività con la massima sollecitudine. I rimanenti € 36.612,24 da richiedere entro il 2020 quale secondo acconto, subordinati alla presentazione da parte di CNR - IRPI alla Difesa del Suolo della nota di rendicontazione corrispondente almeno all'80% (ottanta per cento) di quanto già erogato, pari a € 28.344,96, sottoscritta dai responsabili scientifici di cui all'Art. 3 comma 2 lett. b);
- per l'annualità 2021, in accordo con quanto previsto dal piano finanziario del progetto e con i contenuti del Piano delle Attività di cui all'Allegato A, un terzo acconto pari ad un massimo di € 45.174,78 rispetto all'importo complessivo massimo rimborsabile. Il terzo acconto è da richiedere entro il 2021 ed è subordinato alla presentazione da parte di CNR - IRPI alla Difesa del Suolo di una seconda nota di rendicontazione corrispondente alla quota del primo acconto non ancora rendicontata e ad almeno l'80% (ottanta per cento) di quanto già erogato in qualità di secondo acconto, pari a € 29.289,80,

sottoscritta dai responsabili scientifici di cui all'Art. 3 comma 2 lett. b);

- per l'annualità 2022, in accordo con quanto previsto dal piano finanziario del progetto e previo verifica del rispetto del Piano delle Attività di cui all'Allegato A con redazione della relazione congiunta sull'attività svolta e sui risultati conseguiti, il saldo di € 885,78 pari al raggiungimento del totale dell'importo complessivo massimo rimborsabile. Il saldo è da richiedere entro il 31/03/2022, data di chiusura del progetto, ed è subordinato alla redazione della relazione congiunta di cui sopra e alla presentazione da parte di CNR - IRPI alla Difesa del Suolo di una terza nota di rendicontazione contenente la quota del secondo acconto non ancora rendicontata, la quota del terzo acconto già erogato e la quota a saldo prevista, sottoscritta dai responsabili scientifici di cui all'Art. 3 comma 2 lett. b);

La nota evidenzierà, in dettaglio:

1. per il personale:

- a. il numero di unità di personale impiegate;
- b. la tipologia di personale (professori e ricercatori universitari associati al CNR IRPI, ricercatori, tecnologi, tecnici, assegnisti di ricerca, borsisti, dottorandi, tirocinanti, ecc.);
- c. il numero di ore effettivamente dedicato all'attività da parte di ogni unità di personale;
- d. il costo orario di ogni unità di personale, desumibile dai contratti collettivi o da altra fonte negoziale o normativa espressamente indicata, e il costo complessivo del personale impiegato;
- e. le spese di vitto e trasporto sostenute dal CNR IRPI per gli spostamenti del proprio personale tra la sede dell'Istituto e la sede della Direzione Difesa del Suolo;
- f. le spese di vitto, alloggio e trasporto sostenute dal CNR IRPI per la partecipazione del proprio personale a eventi formativi, incontri, riunioni, sopralluoghi e rilievi tecnici in sedi diverse da quelle dell'Istituto;
- g. il costo per fornire al proprio personale la formazione necessaria a dare esecuzione al progetto (partecipazione a seminari e convegni, inclusi la formazione sulla sicurezza e gli eventi organizzati

dalla Regione, con indicazione del titolo, della data, del luogo, della durata e del costo dell'evento formativo);

h. il costo sostenuto per l'eventuale diffusione dei risultati ottenuti nel corso del progetto (partecipazione con presentazioni scientifiche e tecniche a seminari, convegni, ecc.).

2. per gli oneri generali e amministrativi:

Viene stabilita la voce "spese generali", nella percentuale massima del 10% (dieci per cento) pari a euro 11.810,40 calcolata sull'importo complessivo massimo rimborsabile.

3. per gli oneri sostenuti direttamente nell'espletamento delle attività concordate:

a. il costo attestato con copia di fatture quietanzate relative alle spese di materiale di consumo, noleggio e assicurazione quali, a titolo d'esempio e non esaustivo:

- noleggio di automezzi o furgoni, impiegati per l'esecuzione dei rilievi in campo, le ricognizioni e sopralluoghi tecnici;
- manutenzione e assicurazione di strumentazione impiegata nell'esecuzione delle attività concordate;
- noleggio di strumentazione utile all'esecuzione delle citate attività;
- batterie e materiale componentistico usurabile;
- componentistica per pc, unità di stoccaggio dati, HD, pendrive, etc.;
- ogni altro materiale che si renda necessario acquisire a seguito della sopravvenuta rottura/inoperatività della strumentazione durante l'esecuzione delle attività di cui al presente accordo;
- ferramenta, componenti assemblati, spese in economia per realizzazione supporti, staffe, pezzi su misura, etc. legati agli strumenti, alla logistica ed esecuzione tecnica delle attività in campo;
- analisi di laboratorio.

b. per le strumentazioni e le dotazioni di nuovo acquisto:

- il numero e la tipologia di dotazioni appositamente acquistate;
- le spese di ammortamento relativamente al periodo di utilizzo per le finalità del presente accordo.

Nella nota di rendicontazione il CNR IRPI indicherà anche le modalità con cui la Difesa del Suolo procederà alla liquidazione delle spese fino a quel momento sostenute, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 10.

La Difesa del Suolo valuterà la congruità delle spese sostenute dal CNR IRPI in base alla durata della collaborazione e ai costi delle risorse umane e strumentali messe a disposizione.

Entro 30 giorni dal ricevimento della nota, la Difesa del Suolo potrà chiedere, per una sola volta, chiarimenti, integrazioni e trasmissione di documenti, che il CNR IRPI dovrà fornire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

Al termine della propria istruttoria, la Difesa del Suolo rimborserà le spese documentate compresa la quota di spese generali.

In tutte le richieste di pagamento che saranno inviate alla Difesa del Suolo dovranno essere chiaramente indicati i riferimenti al progetto ITAT3032 SedInOut Interreg Italia-Austria 2014-2020, CUP progetto H19F19000270007.

Allegato C

LABORATORI – CNR IRPI

Il CNR IRPI utilizzerà i propri laboratori di fotointerpretazione e *remote sensing*, nonché il laboratorio di caratterizzazione dei terreni.

LABORATORI – DIFESA DEL SUOLO

La Difesa del Suolo nell'ambito del progetto utilizzerà i laboratori del Servizio geologia e prove materiali della Provincia Autonoma di Bolzano Lead Partner del progetto SedInOut, così come previsto dal progetto.

ATTREZZATURE – CNR IRPI

Sarà disponibile per il progetto la strumentazione dei laboratori indicati sopra: workstation per cartografia informatizzata, analisi di immagini satellitari e modellazione numerica, stereoscopi per fotointerpretazione, setacciatore elettromeccanico. Sarà altresì disponibile la seguente strumentazione topografica: stazione totale Leica TCR802 ultra; GPS Leica System 500 con antenne AT502 e AS10.

ATTREZZATURE – DIFESA DEL SUOLO

Tutta la strumentazione tecnica in possesso della Difesa del Suolo, conservata presso la sede della Direzione stessa, sarà a disposizione delle parti per i fini dello svolgimento dell'accordo, in particolare:

Strumentazione per rilievi GPS di tipo geodetico, strumentazione per rilievi inclinometrici in foro, sonda per misure freaticometriche.

PERSONALE – CNR IRPI

Tutto il personale di ricerca, tecnico e amministrativo del CNR IRPI - Sede di Padova potrà essere utilizzato a seconda delle necessità e delle competenze per la corretta attuazione dell'accordo. In particolare, si esplicitano i seguenti nominativi:

dott. Marco Cavalli, dott. Stefano Crema, dott. Lorenzo Marchi, dott. Gianluca Marcato, ing. Matteo Mantovani.

Inoltre per le attività legate alla caratterizzazione quali-quantitativa dei depositi quaternari ci si avvarrà della collaborazione di ulteriori unità di personale del CNR.

PERSONALE – DIFESA DEL SUOLO

Tutto il personale tecnico e amministrativo della Difesa del Suolo potrà essere utilizzato a seconda delle necessità e delle competenze per la corretta attuazione dell'accordo.

In particolare, si esplicitano i nomi dei tecnici:

dott. Luciano Arzillero, dott. Patrizio Buscemi, dott. Marco Comar, dott.ssa Anna Galuppo, dott. Dario Tosoni, dott.ssa Angela Zanco, geom. Natalino Zoggia.